

**Circolare mensile – ottobre 2015.**

**OTTOBRE 2015: NOVITÀ.....2**

---

1	Avvisi dall’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le dichiarazioni IVA relative al 2014.....	2
2	Nuova disciplina dei rimborsi IVA - Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate .....	3
3	Cartella di pagamento - Impugnabilità del c.d. “estratto di ruolo” .....	4
4	Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong - Entrata in vigore.....	5
5	“Non residenti Schumacker” - Determinazione del reddito - Disposizioni attuative .....	6
6	Autotrasportatori - Riduzione dei pedaggi autostradali in relazione all’anno 2014 - Modalità e termini di presentazione delle domande .....	7
7	Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - Proroga presentazione delle domande .....	9
8	Credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici - Modalità di utilizzo .....	12
9	Agevolazioni per imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile - Modalità e termini di presentazione delle istanze .....	13
10	Crediti d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari - Modalità e termini di presentazione delle istanze .....	18

**NOVEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....21**

---

<b>1</b>	<b>AVVISI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZARE LE DICHIARAZIONI IVA RELATIVE AL 2014</b>
<b>1.1</b>	Il provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2015 n. 137937 ha individuato le modalità con le quali l'Amministrazione fiscale mette a disposizione del contribuente le informazioni utili a regolarizzare eventuali inadempimenti nella presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2014. Il comunicato stampa pubblicato nella stessa data ha reso noto che l'Agenzia ha disposto l'invio di 65.000 comunicazioni ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie in merito al suddetto adempimento.
<b>1.2</b>	<b>INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE</b> Il suddetto provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle Entrate provvede ad inviare specifiche comunicazioni ai contribuenti, al fine di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rendere disponibili le informazioni risultanti dal confronto fra la comunicazione annuale dati IVA e la dichiarazione annuale IVA, relative al periodo d'imposta 2014;</li> <li>• segnalare la mancata o errata presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2014.</li> </ul>
<b>1.3</b>	<b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b> Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso;</li> <li>• ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.</li> </ul> Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
<b>1.4</b>	<b>INTERAZIONE FRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL CONTRIBUENTE</b> Attraverso le comunicazioni ricevute, il contribuente viene messo nella condizione di conoscere la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione fiscale e di procedere alle eventuali regolarizzazioni, senza essere oggetto di controlli e usufruendo della riduzione delle sanzioni previste.
<b>1.5</b>	<b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b> Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere informazioni;</li> <li>• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nelle comunicazioni inviate.</li> </ul>
<b>1.6</b>	<b>REGOLARIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2014</b> Nel provvedimento vengono indicate le modalità per regolarizzare errori od omissioni relativi alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2014, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). In particolare:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA possono sanare l'inadempimento presentando il modello entro il 29.12.2015 (90 giorni dal termine del 30.9.2015) e versando le sanzioni in misura ridotta in base alla disciplina del ravvedimento operoso;</li> <li>• i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando il solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dalla disciplina sul ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</li> </ul>
	<p>Si ricorda che il ravvedimento operoso ai fini IVA può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 54-bis del DPR 633/72;</li> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>NUOVA DISCIPLINA DEI RIMBORSI IVA - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	<p>Con la circ. 27.10.2015 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi IVA di cui all'art. 38-bis del DPR 633/72, come modificata dal DLgs. 175/2014.</p> <p>Di seguito si segnalano i principali chiarimenti.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</b></p> <p>È possibile presentare una dichiarazione integrativa nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione originaria sia stata presentata senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa;</li> <li>• si intenda variare la modalità di utilizzo dell'eccedenza di credito IVA (in compensazione o a rimborso).</li> </ul> <p>In entrambi i casi, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98.</p> <p>Non è quindi più valido il termine indicato dalle precedenti circ. 30.12.2014 n. 32 e 19.2.2015 n. 6, pari a 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione, per modificare in aumento l'importo chiesto a rimborso.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>ISTANZE PRESENTATE PRIMA DEL 13.12.2014</b></p> <p>Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal DLgs. 175/2014, vale a dire prima del 13.12.2014, per le quali il rimborso non è ancora stato eseguito e per le quali risulta decorso il termine di cui all'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, è possibile regolarizzare la mancata apposizione del visto di conformità presentando un'autonoma attestazione di un professionista abilitato.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2013</b></p> <p>Un'autonoma attestazione di un professionista abilitato può essere presentata anche per regolarizzare la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2013, i cui termini di rettifica, ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, sono scaduti il 30.9.2015.</p>

2.4	<p><b>CORREZIONI DEL MODELLO TR</b></p> <p>È confermata la possibilità di variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale (rimborso o compensazione) presentando un nuovo modello TR, anche qualora siano scaduti i termini previsti dall'art. 8 del DPR 542/99 (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione del modello sia effettuata prima dell'invio della dichiarazione annuale IVA relativa allo stesso periodo d'imposta;</li> <li>• l'Ufficio non abbia già validato la disposizione di pagamento o il soggetto non abbia già utilizzato il credito in compensazione.</li> </ul> <p>In caso di presentazione oltre i termini del nuovo modello TR, gli interessi a favore del contribuente decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.</p> <p>Con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti temporali, è inoltre possibile modificare gli altri dati inerenti il rimborso e riportati nel quadro TD del modello TR tempestivamente presentato.</p>
2.5	<p><b>AVVISI DI ACCERTAMENTO E GARANZIE</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 38-<i>bis</i> co. 4 lett. b) del DPR 633/72, i soggetti che hanno ricevuto avvisi di accertamento nei due anni precedenti la richiesta di rimborso sono tenuti a prestare apposita garanzia nel caso in cui la differenza fra importi accertati e imposta dovuta – o credito dichiarato – superi le soglie percentuali stabilite dallo stesso art. 38-<i>bis</i> co. 4.</p> <p>A tal proposito, viene chiarito che l'adesione all'invito dell'Ufficio o al contenuto del processo verbale di constatazione è atto equiparabile alla notifica dell'avviso di accertamento.</p> <p>Viene precisato, inoltre, che gli "importi accertati" cui fare riferimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le imposte (come quella di registro) dovute non in base a una dichiarazione ma in base ad un atto, gli importi indicati nell'atto stesso;</li> <li>• per gli accertamenti definiti mediante adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, gli importi rideterminati a seguito della definizione.</li> </ul>
2.6	<p><b>GARANZIA PER COMPENSAZIONI IVA DI GRUPPO</b></p> <p>Le disposizioni in materia di garanzie di cui all'art. 38-<i>bis</i> del DPR 633/72 si applicano anche alle compensazioni delle eccedenze di credito nell'ambito dell'IVA di gruppo. Pertanto, anche per tali compensazioni occorre fare riferimento alla soglia di 15.000,00 euro ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia.</p>
2.7	<p><b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA OMESSA</b></p> <p>Non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, necessaria ad attestare i requisiti patrimoniali previsti dall'art. 38-<i>bis</i> del DPR 633/72, in un momento successivo alla presentazione dell'istanza, se non in abbinamento alla dichiarazione integrativa.</p>
3	<p><b>CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPUGNABILITÀ DEL C.D. "ESTRATTO DI RUOLO"</b></p>

	<p>La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 2.10.2015 n. 19704, ha sancito che il contribuente può censurare dinanzi al giudice tributario la cartella di pagamento nel momento in cui riceve, dal funzionario di Equitalia, il c.d. "estratto di ruolo".</p> <p>Accade infatti che, quando la notifica della cartella di pagamento avviene in maniera irregolare, il contribuente non sia edotto dei carichi di ruolo pendenti e, quindi, venga a sapere di ciò in via casuale, appurando magari di un fermo iscritto sulla propria auto recandosi al PRA. In situazioni del genere, di norma il funzionario di Equitalia asserisce di essere impossibilitato a rilasciare un'ulteriore copia della cartella di pagamento, ma solo un semplice estratto che riporta i dati del ruolo e della cartella stessa.</p> <p>In forza della sentenza in oggetto, il contribuente (per cautela entro 60 giorni da quando è stato rilasciato questo estratto) può ricorrere ottenendo una sentenza dichiarativa della nullità della cartella di pagamento. Ciò, oltre a inibire ogni sorta di azione cautelare o esecutiva e a caducare quelle già adottate, impedisce anche la rinotifica corretta della cartella di pagamento, nella misura in cui siano spirati i termini dell'art. 25 del DPR 602/73.</p>
<b>4</b>	<b>CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA ITALIA E HONG KONG - ENTRATA IN VIGORE</b>
	<p>Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha reso noto con un apposito comunicato, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 26.10.2015 n. 249, l'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong, firmata a Hong Kong il 14.1.2013 e ratificata dall'Italia con L. 18.6.2015 n. 96, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 7.7.2015 n. 155.</p> <p>L'Accordo e il relativo Protocollo sono entrati in vigore il 10.8.2015 (anche se sono previste apposite decorrenze, successivamente dettagliate, per le misure previste per il contrasto alla doppia imposizione).</p>
<b>4.1</b>	<p><b>PRINCIPALI MISURE CONTENUTE NELLA CONVENZIONE</b></p> <p>La Convenzione Italia - Hong Kong è conforme al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni, fatta eccezione per le materie sulle quali l'Italia ha posto una riserva espressa (es. <i>royalties</i>).</p> <p>Le ritenute previste per i flussi reddituali più comuni sono stabilite nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%, per i dividendi;</li> <li>• 12,5%, per gli interessi;</li> <li>• 15%, per le <i>royalties</i>.</li> </ul> <p>La Convenzione Italia - Hong Kong contiene, altresì, clausole per lo scambio di informazioni ai fini fiscali conformi al modello OCSE. Tali clausole impongono, in particolare, allo Stato al quale è rivolta la richiesta, l'obbligo di fornire i dati anche se essi sono detenuti da banche, fiduciarie o società finanziarie.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>A norma dell'art. 28 della Convenzione, essa ha effetto, per l'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio 2016 (anno solare successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 2016 (anno solare successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore).</li> </ul> <p>Con riferimento ad Hong Kong, invece, la Convenzione ha effetto con riferimento alle imposte dovute per ciascun periodo che inizia il, o successivamente al, 1° aprile 2016 (cioè il 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore).</p>
<b>5</b>	<b>“NON RESIDENTI SCHUMACKER” - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>
	<p>Con il DM 21.9.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 5.10.2015 n. 231, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione all'art. 24 co. 3-<i>bis</i> del TUIR.</p> <p>Tale norma consente ai c.d. “non residenti Schumacker” (ovvero, alle persone fisiche residenti ai fini fiscali in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, le quali ritraggono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto) di determinare la base imponibile IRPEF sui redditi di fonte italiana e l'imposta secondo gli stessi criteri previsti per i soggetti fiscalmente residenti in Italia.</p> <p>Il beneficio è subordinato alla condizione che il soggetto non goda nel proprio Stato di residenza, e in nessun altro Paese diverso da questo, di agevolazioni fiscali analoghe a quelle accordate in Italia sotto forma di oneri deducibili o di detrazioni d'imposta.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL 75%</b></p> <p>Secondo l'art. 1 del DM 21.9.2015, il reddito complessivamente prodotto si determina sommando i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza, o in quello di produzione, sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi o in altre certificazioni fiscali.</p> <p>Lo stesso decreto attuativo precisa che i redditi prodotti e dichiarati in Italia e soggetti a tassazione concorrente in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni (sono tali, nella maggior parte dei casi, i redditi di lavoro dipendente) non rilevano, ai soli fini del calcolo del rapporto, quali redditi prodotti all'estero.</p>
<b>5.2</b>	<p><b>ATTESTAZIONE DA FORNIRE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA</b></p> <p>L'art. 2 del DM 21.9.2015 impone ai “non residenti Schumacker”, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di attestare al sostituto d'imposta italiano:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;</li> <li>di avere prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;</li> <li>di non godere nel Paese di residenza, e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;</li> <li>i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione per carichi di famiglia;</li> <li>che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi</li> </ul>

	prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
<b>5.3</b>	<p><b>OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI</b></p> <p>A norma dell'art. 3 del DM 21.9.2015, i "non residenti Schumacker" sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito;</li> <li>• certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;</li> <li>• copia del bilancio relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.</li> </ul>
<b>6</b>	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI IN RELAZIONE ALL'ANNO 2014 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29.9.2015 n. 5 (pubblicata sulla G.U. 3.10.2015 n. 230) sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;</li> <li>• in relazione all'anno 2014.</li> </ul>
<b>6.1</b>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2014, come determinate dal presente provvedimento, possono essere richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2013 ovvero nel corso dell'anno 2014, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;</li> <li>• dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2013 ovvero nel corso dell'anno 2014, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CEE 26.3.92 n. 881;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2013 ovvero nel corso dell'anno 2014, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2013 ovvero nel corso dell'anno 2014, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.</li> </ul> <p>Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dall'1.1.2014, ovvero titolari di licenza in conto proprio dall'1.1.2014, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo ovvero dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio.</p>
<b>6.2</b>	<p><b>PEDAGGI AUTOSTRADALI INTERESSATI</b></p> <p>I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuati dai veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5, di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5 e superiori;</li> <li>• a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30.4.2015.</li> </ul>												
<b>6.3</b>	<p><b>AMMONTARE DELLE RIDUZIONI</b></p> <p>La riduzione dei pedaggi autostradali si applica secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1,00 per i veicoli Euro 3;</li> <li>– 2,00 per i veicoli Euro 4;</li> <li>– 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;</li> </ul> </li> <li>• applicazione delle percentuali di riduzione per scaglioni di fatturato globale annuo, secondo le seguenti misure:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="383 824 1375 1108"> <thead> <tr> <th>Fatturato globale annuo</th> <th>Percentuale di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td>4,33%</td> </tr> <tr> <td>Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td> <td>6,50%</td> </tr> <tr> <td>Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td> <td>8,67%</td> </tr> <tr> <td>Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td> <td>10,83%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 5.000.000,00 di euro</td> <td>13%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Pedaggi notturni</b></p> <p>Sono previste ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6.00.</p>	Fatturato globale annuo	Percentuale di riduzione	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	4,33%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	6,50%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	8,67%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	10,83%	Oltre 5.000.000,00 di euro	13%
Fatturato globale annuo	Percentuale di riduzione												
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	4,33%												
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	6,50%												
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	8,67%												
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	10,83%												
Oltre 5.000.000,00 di euro	13%												
<b>6.4</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI</b></p> <p>Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2014, devono presentare un'apposita domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (<a href="http://www.alboautotrasporto.it">www.alboautotrasporto.it</a>);</li> <li>• firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità;</li> <li>• a partire dalle ore 9.00 del 6.10.2015 e fino alle ore 14.00 del 6.11.2015, a pena di esclusione.</li> </ul> <p>Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.</p> <p><b>Pagamento dell'imposta di bollo</b></p> <p>Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c</p>												



	<p>4028 (specifico per l'autotrasporto).          Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri.          L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.</p>
<b>6.5</b>	<p><b>APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI</b>          Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.</p>
<b>6.6</b>	<p><b>EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI</b>          Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.</p>
<b>7</b>	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PROROGA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Con il DM 31.7.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 11.9.2015 n. 211:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2015;</li> <li>• sono state stabilite le modalità e il termine di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.</li> </ul> <p>Con il successivo DM 23.10.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 29.10.2015 n. 211, sono stati prorogati i termini per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione delle domande;</li> <li>• la conclusione dell'attività formativa;</li> <li>• la trasmissione della relazione di fine attività e della rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul>
<b>7.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</b>          Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;</li> <li>• allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.</li> </ul>

7.2	<p><b>INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI</b></p> <p>Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avviata dall'1.12.2015;</li> <li>• terminata entro il 20.6.2016 (prima 31.5.2016).</li> </ul> <p>Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti all'1.12.2015, purché successivi all'11.9.2015.</p> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>Sono invece esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto;</li> <li>• la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.</li> </ul>
	<p><b>Formazione a distanza</b></p> <p>Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.</p>
7.3	<p><b>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;</li> <li>• nel limite del previsto stanziamento, pari a 10 milioni di euro;</li> <li>• comunque, in misura non superiore a 150.000,00 euro per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa.</li> </ul> <p>Il contributo è inoltre limitato ai seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ore di formazione: 50 per ciascun partecipante;</li> <li>• compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;</li> <li>• compenso dei <i>tutor</i>: 30,00 euro per ogni ora;</li> <li>• servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.</li> </ul>
7.4	<p><b>MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità pubblicate sul relativo sito Internet (<a href="http://www.mit.gov.it">www.mit.gov.it</a>), nella sezione "Autotrasporto - Contributi ed Incentivi"; in particolare, le domande devono essere presentate tramite il "Portale dell'Automobilista" (<a href="http://www.ilportaledellautomobilista.it">www.ilportaledellautomobilista.it</a>), previa registrazione e rilascio delle credenziali di accesso (<i>user ID</i> e <i>password</i>);</li> <li>• entro il 20.11.2015 (prima 30.10.2015).</li> </ul> <p><b>Dati da indicare nella domanda telematica</b></p>

	<p>In sede di compilazione <i>online</i> della domanda, devono essere indicati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi del richiedente;</li> <li>• il soggetto attuatore delle azioni formative;</li> <li>• il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e il numero complessivo di ore di insegnamento;</li> <li>• il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora e sede del corso);</li> <li>• il preventivo della spesa, suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei <i>tutor</i>, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette.</li> </ul>
<b>7.5</b>	<p><b>VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE</b></p> <p>Le domande presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, comunica l'eventuale inammissibilità.</p>
<b>7.6</b>	<p><b>RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI</b></p> <p>Entro il 30.6.2016 (prima 10.6.2016) dovrà essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una relazione di fine attività;</li> <li>• una rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul>
	<p>Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei partecipanti;</li> <li>• la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;</li> <li>• la documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa;</li> <li>• il calendario definitivo dei corsi svolti;</li> <li>• i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;</li> <li>• i tracciati della formazione svolta in modalità <i>e-learning</i>;</li> <li>• il dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica.</li> </ul> <p><b>Modalità di presentazione</b></p> <p>Le modalità di presentazione della documentazione in esame saranno pubblicate sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<a href="http://www.mit.gov.it">www.mit.gov.it</a>), nella sezione "Autotrasporto - Contributi ed Incentivi".</p>
<b>7.7</b>	<p><b>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>L'erogazione dei contributi avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al termine della realizzazione del progetto formativo;</li> <li>• previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul> <p>Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente</p>

	le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.
<b>7.8</b>	<p><b>REVOCA DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>I contributi sono revocati in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;</li> <li>• mancata effettuazione del corso nella data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;</li> <li>• dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.</li> </ul> <p>Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.</p>
<b>8</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI OPERATORI TURISTICI - MODALITÀ DI UTILIZZO</b></p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.10.2015 n. 130200, sono state disciplinate le modalità di fruizione del credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie viaggio e dei <i>tour operator</i>, di cui all'art. 9 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106) e al DM 12.2.2015.</p> <p>Si ricorda che l'agevolazione in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevede il riconoscimento, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute dagli esercenti turistici per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino ad un importo massimo complessivo di 12.500,00 euro;</li> <li>• spetta soltanto ai soggetti che hanno presentato apposita istanza nei termini previsti e sono stati ammessi al beneficio.</li> </ul> <p>Per approfondimenti, si vedano le Circolari mensili n. 5 di maggio 2015, n. 3 di marzo 2015 e n. 7 di luglio 2014.</p>
<b>8.1</b>	<p><b>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta concesso a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie viaggio e dei <i>tour operator</i> è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ripartito in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>I soggetti che intendono usufruire del credito d'imposta in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (<i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i>);</li> <li>• pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</li> </ul> <p><b>Codice tributo</b></p> <p>A tal fine, occorre utilizzare il codice tributo "6855", denominato "<i>Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator - art. 9 del D.L. n. 83/2014</i>", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2015 n. 85.</p>

	<p><b>Compilazione del modello F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello di pagamento F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);</li> <li>• il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<p><b>CONTROLLI</b></p> <p>Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, effettua controlli automatizzati.</p> <p>Il relativo modello F24 viene scartato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo;</li> <li>• nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.</li> </ul> <p>Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<b>9</b>	<p><b>AGEVOLAZIONI PER IMPRESE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Con la circ. Ministero dello Sviluppo economico 9.10.2015 n. 75445 sono state disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni per le nuove imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile, di cui al DM 8.7.2015 n. 140.</p>
<b>9.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;</li> <li>• la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne;</li> <li>• costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;</li> <li>• di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all’allegato 1 del regolamento della Commissione europea n. 651/2014.</li> </ul> <p>Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in possesso dei suddetti requisiti;</li> <li>• avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;</li> <li>• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;</li> <li>• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della sal-</li> </ul>

	<p>vanguardia dell'ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>• non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 8.6.2001 n. 231;</li> <li>• non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 c.c., di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.</li> </ul> <p><b>Imprese del settore pesca e agricoltura</b></p> <p>Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli possono beneficiare dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 ("<i>de minimis</i>");</li> <li>• esclusivamente qualora per dette attività dispongano di una contabilità separata.</li> </ul> <p><b>Persone fisiche</b></p> <p>Possono altresì richiedere l'agevolazione le persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che intendono costituire un'impresa;</li> <li>• purché, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore (Invitalia), facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione.</li> </ul>
<p><b>9.2</b></p>	<p><b>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</b></p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni, fatti salvi i limiti "<i>de minimis</i>" (regolamento Commissione europea n. 1407/2013), le iniziative che prevedono programmi di investimento da realizzare in tutto il territorio nazionale con spese non superiori a 1.500.000,00 euro, promossi nei settori di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;</li> <li>• fornitura di servizi (alle imprese o alle persone);</li> <li>• commercio di beni e servizi;</li> <li>• turismo;</li> <li>• settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;</li> <li>– l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>I suddetti programmi di investimento devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto, ferma restando la possibilità per il Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria al Soggetto gestore prima della data di ultimazione indicata nel contratto di finanziamento agevolato.</li> </ul> <p>Ai fini dell'istanza, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento;</li> <li>• uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.</li> </ul>
<p><b>9.3</b></p>	<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p> <p>Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• successivamente alla data di presentazione della domanda;</li> <li>• ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.</li> </ul> <p>Tali spese riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• suolo aziendale;</li> <li>• fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;</li> <li>• macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;</li> <li>• programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;</li> <li>• brevetti, licenze e marchi;</li> <li>• formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma;</li> <li>• consulenze specialistiche.</li> </ul> <p>Le spese sono ammesse al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.</p> <p>I beni cui sono riferite le suddette spese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere ammortizzabili;</li> <li>• essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni.</li> </ul> <p><b>Modalità di pagamento</b></p> <p>Ai fini della relativa ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti.</p> <p><b>Spese escluse</b></p> <p>Non sono ammesse all'agevolazione le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative ai beni acquisiti mediante <i>leasing</i> e <i>leaseback</i>;</li> <li>• per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado (a tal fine, l'impresa deve trasmettere una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;</li> <li>• effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";</li> <li>• relative a commesse interne;</li> <li>• relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;</li> <li>• di funzionamento;</li> <li>• notarili e relative a scorte, imposte e tasse (salvo quanto sopra precisato con riferimento all'IVA);</li> <li>• relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimenti;</li> <li>• di importo inferiore a 500,00 euro.</li> </ul>
<p><b>9.4</b></p>	<p><b>AGEVOLAZIONE</b></p> <p>L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per gli investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a tasso pari a zero;</li> <li>• della durata massima di otto anni;</li> <li>• di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.</li> </ul> <p>Il finanziamento è rimborsato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;</li> <li>• a decorrere dalla prima delle suddette date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento o dall'atto di proroga eventualmente concessa.</li> </ul> <p><b>Limiti "de minimis"</b></p> <p>L'agevolazione è subordinata al rispetto dei massimali previsti dal regolamento "de minimis" n. 1407/2013, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL),</p>

	di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica (fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).
<b>9.5</b>	<p><b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione richiesta, possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dal 13.1.2016.</p> <p>Le domande presentate prima del predetto termine non saranno prese in considerazione.</p>
<b>9.6</b>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di agevolazione devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redatte in lingua italiana;</li> <li>• compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito Internet del Soggetto gestore (<a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>), secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili in un'apposita sezione del sito con congruo anticipo rispetto all'apertura dello sportello;</li> <li>• firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal DLgs. 82/2005) dal legale rappresentante o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda;</li> <li>• corredate del piano di impresa e della documentazione richiesta.</li> </ul> <p>Le domande presentate secondo modalità non conformi non saranno prese in esame.</p>
<b>9.7</b>	<p><b>CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fermo restando le necessarie verifiche sui requisiti;</li> <li>• esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.</li> </ul> <p><b>Esaurimento delle risorse disponibili</b></p> <p>L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. In tal caso il Soggetto gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i>, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;</li> <li>• restituisce alle imprese che ne facciano richiesta e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata, a loro spese.</li> </ul> <p>Le domande presentate che non hanno trovato copertura nelle risorse disponibili sono considerate decadute.</p> <p>Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione dell'agevolazione in commento, il Soggetto gestore provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone analogo pubblicità.</p> <p>Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda presentata prima della chiusura dello</p>

	<p>sportello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a concorrenza delle risorse disponibili;</li> <li>condizionatamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.</li> </ul>
<b>9.8</b>	<p><b>INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>L'agevolazione in commento non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di <i>de minimis</i>, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.</p>
<b>9.9</b>	<p><b>REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>L'agevolazione viene revocata, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;</li> <li>il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero entro il maggior termine assegnato dal Soggetto gestore con la concessione della proroga;</li> <li>il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di investimenti;</li> <li>il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma di investimenti;</li> <li>fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario, prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di investimenti;</li> <li>il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Ministero dello sviluppo economico o del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di in-</li> </ul>
	<p>vestimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal DM 140/2015 ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il soggetto beneficiario non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;</li> <li>negli ulteriori casi di revoca previsti nel contratto di finanziamento.</li> </ul>
<b>10</b>	<p><b>CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le circ. 8.10.2015 n. 67351 e n. 67340, ha disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle istanze relative ai crediti d'imposta per le imprese agricole e agroalimentari, previsti dall'art. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 (conv. L. 11.8.2014 n. 116) e dai DM 13.1.2015 n. 272 e n. 273 (in vigore dal 14.3.2015).</p> <p>Per approfondimenti su tali agevolazioni, si vedano le Circolari mensili n. 2 di feb-</p>

	<p>braio 2015 e n. 6 di giugno 2014.</p>
<b>10.1</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER L'E-COMMERCE DI PRODOTTI AGRICOLI</b></p> <p>La circ. Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 8.10.2015 n. 67351 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, introdotto dall'art. 3 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 91 e disciplinato dal DM 13.1.2015 n. 273.</p> <p><b>Termini di presentazione delle istanze</b></p> <p>Le imprese interessate devono presentare l'istanza dal 20 al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.</p> <p>Pertanto, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2015 (dal 14.3.2015 al 31.12.2015), le imprese dovranno presentare l'istanza dal 20 al 28.2.2016.</p> <p><b>Modalità di presentazione delle istanze</b></p> <p>Le imprese interessate devono presentare l'istanza, redatta sulla base della specifica modulistica, alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio Politiche di filiera (PQAI III).</p> <p>In particolare, l'istanza per la concessione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere presentata all'indirizzo PEC <a href="mailto:saq3@pec.politicheagricole.gov.it">saq3@pec.politicheagricole.gov.it</a>, in formato "p7m", a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria;</li> <li>• deve riportare il seguente oggetto: "Nome impresa. Istanza di accesso alle agevolazioni di cui al decreto 273/2015 - Commercio elettronico".</li> </ul>
<b>10.2</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE RETI DI IMPRESE AGRICOLE</b></p> <p>La circ. Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 8.10.2015 n. 67340 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese, ovvero per lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, introdotto dall'art. 3 co. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 e disciplinato dal DM 13.1.2015 n. 272.</p> <p><b>Termini di presentazione delle istanze</b></p> <p>Le imprese partecipanti al contratto di rete possono presentare l'istanza, per il tramite dell'impresa capofila, dal 20 al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.</p> <p>Pertanto, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2015 (dal 14.3.2015 al 31.12.2015), le imprese dovranno presentare l'istanza dal 20 al 28.2.2016.</p>

<i>segue</i>	<p><b>Modalità di presentazione delle istanze</b></p> <p>L'impresa capofila della rete presenta l'istanza, redatta sulla base della specifica modulistica, alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio Politiche di filiera (PQAI III).</p> <p>In particolare, l'istanza per la concessione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• deve essere presentata all'indirizzo PEC <a href="mailto:saq3@pec.politicheagricole.gov.it">saq3@pec.politicheagricole.gov.it</a>, in formato "p7m", a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria;</li><li>• deve riportare il seguente oggetto: "Nome impresa. Istanza di accesso alle agevolazioni di cui al decreto 272/2015 - Reti di impresa".</li></ul>
--------------	---

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
6.11.2015	Pedaggi autotrasportatori	Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare, entro le ore 14.00, la domanda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2014;</li> <li>• al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito <a href="http://www.alboautotrasporto.it">www.alboautotrasporto.it</a>.</li> </ul>
10.11.2015	Consegna modelli 730/2015 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2015 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modello 730/2015 integrativo elaborato;</li> <li>• relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).</li> </ul>
10.11.2015	Trasmissione telematica modelli 730/2015 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2015 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli 730/2015 integrativi elaborati;</li> <li>• la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2015 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul>
10.11.2015	Ravvedimento visto di conformità infedele sui modelli 730/2015	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, in caso di visto di conformità infedele rilasciato sul modello 730/2015, non indotto da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, al fine di evitare la responsabilità relativa all'imposta e agli interessi, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• una dichiarazione rettificativa del contribuente;</li> <li>• ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.</li> </ul> La sanzione del 30% è ridotta ad un ottavo (3,75%) se versata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il termine in esame;</li> <li>• con le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 30.7.2015 n. 69.</li> </ul>
16.11.2015	Versamento IVA terzo trimestre 2015	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2015;</li> <li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.11.2015	Versamento IVA terzo trimestre 2015	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2015;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>
16.11.2015	Versamento rata saldo IVA	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2014: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2015;</li> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2015;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.</li> </ul>
16.11.2015	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2015;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.</li> </ul>
16.11.2015	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2015. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS ( <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> ).
16.11.2015	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta rata dei premi INAIL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuti a saldo per il 2014 e in acconto per il 2015;</li> <li>• con applicazione dei previsti interessi.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2015.</li> </ul>
18.11.2015	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2015 e IRAP 2015	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>va effettuato entro il 30.9.2016;</li> <li>comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 20.8.2015 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 6.7.2015 o del 16.7.2015;</li> <li>entro il 30.9.2016;</li> <li>con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
20.11.2015	Domande contributi formazione autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</li> <li>con le previste modalità telematiche.</li> </ul>
21.11.2015	Dilazione somme iscritte a ruolo	<p>I contribuenti iscritti a ruolo, in relazione ai piani di rateazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, concessi dagli Agenti della riscossione e decaduti nel periodo dal 22.10.2013 al 21.10.2015, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili.</p>
25.11.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al mese di ottobre 2015;</li> <li>in via telematica.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi al mese di ottobre 2015, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>
30.11.2015	<i>Voluntary disclosure estera</i>	<p>Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate devono presentare la domanda di collaborazione volontaria internazionale (c.d. "<i>voluntary disclosure estera</i>"): </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino al 30.9.2014;</li> <li>• esclusivamente per via telematica.</li> </ul> <p>La trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza e della relativa documentazione a supporto può essere effettuata entro il 30.12.2015.</p> <p>Entro il 30.12.2015 è inoltre possibile integrare l'istanza già presentata.</p>
30.11.2015	<i>Voluntary disclosure interna</i>	<p>I contribuenti devono presentare la domanda di collaborazione volontaria nazionale (c.d. "<i>voluntary disclosure interna</i>"): </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30.9.2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;</li> <li>• esclusivamente per via telematica.</li> </ul> <p>La trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza e della relativa documentazione a supporto può essere effettuata entro il 30.12.2015.</p> <p>Entro il 30.12.2015 è inoltre possibile integrare l'istanza già presentata.</p>
30.11.2015	Trattenuta acconti da 730/2015	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2015, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2015, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incipienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.11.2015	Versamenti acconti imposte da UNICO	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2015,</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	2015 PF	<p>relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'IRPEF;</li> <li>• alla "cedolare secca" sulle locazioni;</li> <li>• all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011;</li> <li>• all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);</li> <li>• all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero);</li> <li>• all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</li> </ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2015	Versamenti acconti contributi INPS da UNICO 2015 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2015, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2014, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2015, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2015, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2014, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2015	Versamenti acconti imposte da UNICO 2015 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2015, dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2015	Versamenti acconti imposte da UNICO 2015 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IRES;</li> <li>• della maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo" o in perdita sistematica;</li> <li>• dell'addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7;</li> <li>• dell'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</li> </ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2015	Versamenti acconti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2015.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2015	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015;</li> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2015 o il 16.7.2015;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.</li> </ul>
30.11.2015	Registrazione contratti di locazione"	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2015.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
30.11.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di ottobre 2015.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>